

GLOSSARIO

Soggetti e concetti che intervengono nell'appalto

Definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nel settore degli appalti e dei tipi di contratto che possono essere stipulati:

appaltante o committente:

soggetto che richiede un lavoro o una prestazione;

appaltatore:

soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

subappaltatore:

soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

lavoratore autonomo o prestatore d'opera:

soggetto che mette a disposizione del committente e dell'appaltatore, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare rappresenta l'unico prestatore d'opera della ditta;

lavoratore subordinato:

persona che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art.3 DPR 547/55, art.3 DPR 303/56);

lavoratore dipendente:

la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui;

contratto d'appalto:

l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.). Pertanto, fra committente e appaltatore viene stipulato un contratto la cui articolazione vede presenti le seguenti descrizioni:

- a) l'oggetto dell'opera da compiere,
- b) le modalità di esecuzione,
- c) i mezzi d'opera,
- d) le responsabilità,
- e) l'organizzazione del sistema produttivo,
- f) le prerogative e gli obblighi;

appalto scorporato:

è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la co-presenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente;

appalto promiscuo:

gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente;

subappalto:

il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente. Sono considerati subappalti tutti i contratti aventi ad oggetto attività che richiedono l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente d'importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o d'importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (art. 1656 cod. civ. ed art.18 L. 19 marzo 1990 n. 55);

contratto d'opera:

il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).